

# Assicurazione responsabilità civile professionale

per Periti in materia di assicurazioni pensionistiche

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

## **Categoria professionale L. Periti in materia di assicurazioni pensionistiche**

Assicurata è l'attività di perito in materia di assicurazioni pensionistiche.

### 20.L.1

Questa attività comprende l'intera gamma delle mansioni, disciplinata per legge (LPP e relative disposizioni), legate alla costituzione, alla gestione e allo scioglimento di istituti di previdenza, in particolare:

- la strutturazione e la modifica dei piani di previdenza;
- la scelta del sistema di finanziamento e delle basi contabili;
- la redazione dei regolamenti;
- l'assetto della riassicurazione;
- l'esecuzione di controlli periodici;
- la proposta per l'utilizzo dei fondi liberi o per la copertura dei disavanzi;
- l'attuazione di liquidazioni parziali, liquidazioni e fusioni nel contesto della previdenza professionale (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA).

### 20.L.2

La copertura assicurativa si estende anche a:

- l'attività in veste di curatore;
- i danni arrecati all'istituto di previdenza;
- i danni derivanti dalla consulenza in servizi finanziari e dal disbrigo degli stessi (in deroga all'art. 7.11 delle CGA).

### 20.L.3

Solo in base a convenzione speciale è data copertura assicurativa per l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

### 20.L.4

Le pretese per danni dovuti a influssi esterni, come oscillazioni di valore, perdita sul corso o mancato rendimento.

### 20.L.5

Obblighi

Nell'esercizio della sua attività, l'assicurato è tenuto a rispettare i principi e le direttive comuni dell'Associazione svizzera degli attuari (ASA) e della camera svizzera degli esperti di casse pensioni, nonché delle relative regole deontologiche.